

Convenzione sull'utilizzo dei fondi di libero passaggio per la promozione della proprietà abitativa all'estero

La forma maschile comprende anche quella femminile e la forma singolare quella plurale. Si prega di apporre una crocetta nella casella corrispondente e di compilarla. È obbligatorio indicare tutti i dati. Non sono ammesse cancellazioni né l'applicazione di correttore liquido.

Generalità

N. di conto

Signora Signor

Cognome

Nome

Data di nascita

Il succitato sottoscritto, intestatario della previdenza, ha richiesto presso la Fondazione di libero passaggio della Banca WIR il prelievo anticipato dei suoi averi di libero passaggio a scopo di promozione della proprietà abitativa. Il fondo oggetto di promozione si trova all'estero. Se gli averi di libero passaggio servono a finanziare una proprietà abitativa ad uso proprio, il diritto previdenziale svizzero prevede una restrizione del diritto di alienazione gravante sul fondo e iscritta nel registro fondiario. Tuttavia la menzione della restrizione del diritto di alienazione sul fondo sopraindicato è possibile soltanto in Svizzera e non all'estero.

Dagli accertamenti condotti in precedenti occasioni dalla Fondazione presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è emerso che, se l'intestatario della previdenza si impegna contrattualmente a rimborsare sul conto di libero passaggio e/o all'istituto di previdenza di quel momento l'importo del prelievo anticipato all'alienazione o contestualmente a circostanze analoghe all'alienazione del fondo, il prelievo anticipato richiesto può avvenire anche senza la menzione della restrizione del diritto di alienazione nel suddetto fondo.

L'intestatario della previdenza dichiara di accettare le disposizioni sottostanti.

I. Oggetto

1. Per il rimborso dell'importo del prelievo anticipato trova applicazione quanto segue. Il richiamo alla regolamentazione svizzera avverrà per analogia laddove questo risulti possibile nel quadro della normativa estera sul registro fondiario.
2. L'importo prelevato deve essere rimborsato dall'intestatario della previdenza all'istituto di previdenza se:
 - a. la proprietà abitativa viene alienata;
 - b. si verifica una concessione di diritti, che insistono su tale proprietà abitativa, economicamente equivalente a un'alienazione;
 - c. al decesso non è esigibile alcuna prestazione di previdenza.
3. Per il resto l'intestatario della previdenza può rimborsare in qualsiasi momento l'importo prelevato nel rispetto delle condizioni seguenti:
 - a. entro tre anni dal sorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia;

- b. entro il verificarsi di un altro caso di previdenza;
 - c. entro il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
4. In caso di alienazione della proprietà abitativa l'obbligo di rimborso è limitato al ricavo. Per ricavo si intende il prezzo di vendita al netto dei debiti garantiti da ipoteca nonché delle spese imposte dalla legge al venditore.
 5. L'eventuale rimborso del prelievo anticipato è confermato dalla Fondazione all'intestatario della previdenza, con apposito modulo all'attenzione delle autorità fiscali svizzere competenti.
 6. Se il prelievo anticipato da corrispondere è inferiore all'importo minimo, il rimborso dovrà avvenire in un'unica soluzione.

II. Restrizione del diritto di alienazione

1. L'intestatario della previdenza può alienare la proprietà abitativa solo con riserva del punto 1. che precede. Per alienazione si intende anche la concessione di diritti economicamente equivalenti a un'alienazione. Il trasferimento della proprietà abitativa a un beneficiario ai sensi del diritto previdenziale non è da intendersi quale alienazione.
2. L'alienazione o la concessione di diritti economicamente equivalenti a un'alienazione necessita dell'approvazione scritta della Fondazione.
3. La presente restrizione del diritto di alienazione decade senza altre formalità:
 - a. tre anni dopo il sorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia;
 - b. dopo il verificarsi di un altro caso di previdenza;
 - c. al versamento in contanti dell'intera prestazione di libero passaggio.
4. I diritti e i doveri di rimborso sussistono fino a tre anni prima del sorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o fino al versamento in contanti.

III. Altre disposizioni

1. La Fondazione ha l'obbligo di notificare alle autorità fiscali svizzere il prelievo anticipato richiesto. Si deve corrispondere un'imposta alla fonte. L'ammontare d'imposta risultante dal prelievo anticipato è detratto dalla Fondazione dall'importo complessivo e sarà pagato direttamente.
2. L'intestatario della previdenza conferma con la presente che le indicazioni fornite nella richiesta alla Fondazione nonché tutti gli altri documenti esibiti in tale circostanza sono corretti e veritieri.
3. Alla presente convenzione si applica esclusivamente il diritto svizzero.
4. **Per tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione il foro competente è la sede della Fondazione a Basilea.**

Data

Firma intestatario previdenza

Firma del coniuge o del partner registrato

Si prega di inviare unitamente alla richiesta di versamento a:
Fondazione di libero passaggio della Banca WIR, Casella postale, 4002 Basilea